

[NOTA BENE: IL PRESENTE TESTO HA NATURA INDICATIVA, IN VISTA DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE E/O PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETA' E POTRA' SUBIRE TUTTE LE MODIFICHE, ADATTAMENTI O AGGIORNAMENTI CHE SARANNO NECESSARI O UTILI PER VIA DI MODIFICAZIONI NORMATIVE O PRESCRIZIONI O RICHIESTE DI CONSOB O ALTRE AUTORITA' INDIPENDENTI OVVERO PER L'ADATTAMENTO ALLE MIGLIORI PRASSI DI MERCATO]

**E.S.TR.A. S.p.A.**

## **● S T A T U T O**

### **DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

#### **1. DENOMINAZIONE**

1. È costituita la Società per Azioni denominata “E.S.TR.A. Energia Servizi Territorio Ambiente S.p.A.”.

#### **2. SEDE**

1. La società ha sede legale nel Comune di Prato.
2. La società, nei modi di legge, può istituire e sopprimere ulteriori sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze in Italia ed all'estero.

#### **3. DURATA**

1. La società ha durata fino al [.....] e può essere prorogata con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

### **OGGETTO SOCIALE**

#### **4. OGGETTO**

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di servizio pubblico locale,
  - A. dovendosi intendere per attività di servizio pubblico locale quelle che vi rientrano in senso oggettivo, sia ch'esse siano svolte in regime di concessione, di autorizzazione – anche generale – sia che si tratti di attività liberalizzate o libere, da esercitarsi in regime di concorrenza con altre imprese, in ogni caso limitatamente ai settori di attività di cui alla lettera B) che segue immediatamente;
  - B. in particolare, quanto

(I) al settore del gas naturale, la gestione dei servizi concernenti l'importazione, l'esportazione, la captazione, il trasporto, il vettoriamiento, il dispacciamento, la distribuzione, lo stoccaggio e la vendita di gas per usi civili e produttivi, nonché la realizzazione, la progettazione, il finanziamento, la gestione dei relativi impianti ed opere; quanto

(II) al settore dell'energia elettrica, la produzione, l'approvvigionamento, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e calore derivanti da qualsiasi fonte energetica, anche rinnovabile o derivante dalla gestione di altri servizi pubblici, nonché la realizzazione, la progettazione, il finanziamento, la gestione dei relativi impianti ed opere, nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di illuminazione pubblica; quanto

(III) al settore del teleriscaldamento – e teleraffrescamento –, della cogenerazione o comunque della produzione combinata di vettori termici ed energia elettrica, la produzione, l'approvvigionamento, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dei vettori termici e dell'energia elettrica derivanti da qualsiasi fonte energetica, anche rinnovabile o derivante dalla gestione di altri servizi pubblici, nonché la realizzazione, la progettazione, il finanziamento, la gestione dei relativi impianti ed opere; quanto

(IV) al settore degli oli combustibili, l'approvvigionamento, stoccaggio, deposito, distribuzione e vendita di combustibili ad uso civile e industriale, nonché la realizzazione, la progettazione, il finanziamento, la gestione dei relativi impianti ed opere; quanto

(V) al settore delle comunicazioni elettroniche e telematiche, la progettazione, installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi di telecomunicazione e trasmissione di dati, compreso l'affitto a terzi di reti spente e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori, in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni e trasmissione dati, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi; nonché lo sviluppo, realizzazione, vendita e noleggio di soluzioni informatiche *software* e *hardware* e di servizi e prodotti informatici, di telecomunicazione e di trasmissione dati in generale; la gestione di centri di elaborazione dati per conto proprio e terzi e di servizi integrati di informatica, telematica e telecomunicazioni, anche attraverso contratti di licenza, collaborazione commerciale ed accordi di ricerca e sviluppo con terze parti; quanto

(VI) al settore del ciclo idrico integrato la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili o commerciali o industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo delle risorse idriche ed in particolare la produzione di energia da vettori idrici, acqua di falda, flusso idrico o caduta dell'acqua; quanto

(VII) al settore della gestione integrata dei rifiuti, lo spazzamento e lavaggio di strade e piazze, la raccolta, differenziazione, scarico, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, speciali, inclusi tossici e nocivi, industriali, nonché la produzione di energia elettrica o termica o combinata da rifiuto; nonché

(VIII) lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie alle attività

indicate ai precedenti punti. Nell'ambito di tutti i servizi gestiti l'attività della società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni genere; nonché

(ix) la gestione dei seguenti ulteriori servizi e attività dovuti alla strutturazione come gruppo integrato verticalmente, ed in conseguenza degli obblighi di separazione societaria, le attività a servizio del gruppo ovvero a vantaggio di terzi per la valorizzazione dell'esperienza della società capogruppo ed in particolare: **(a)** la consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione, di pianificazione e controllo, redazione del bilancio e gestione della tesoreria o della cassa in generale, di studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione ad uno o più dei settori di attività della società sopra richiamati, **(b)** la progettazione, realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni intervento connesso al controllo degli agenti inquinanti ed all'uso razionale delle risorse, **(c)** la gestione dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di quelli di gestione del parco automezzi o macchine in generale, nonché dei relativi contratti o strumenti di finanziamento, **(d)** i servizi integrati di realizzazione, gestione e manutenzione di immobili, centrali termiche e di condizionamento, **(e)** i servizi integrati di sicurezza, guardiania, custodia di sedi, telesoccorso e videosorveglianza per utenti civili, industriali e collettività urbane, **(f)** il trasporto merci per conto terzi, **(g)** le analisi di laboratorio, prove tecniche, certificazioni di qualità, gestione della indizione o partecipazione a gara ad evidenza pubblica, compresa la cura di albi, sistemi di qualificazione e di certificazioni sia per le società del gruppo che per terzi, **(h)** le attività di gestione del verde pubblico in genere, quali costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, miglioramento delle aree verdi, abbattimento e potatura di alberi, **(i)** le attività cimiteriali in genere, quali costruzione e gestione di cimiteri e gestione di luci votive, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, attività amministrative connesse, **(l)** le attività di formazione del personale, organizzazione e gestione di corsi e sistemi di formazione per diffondere ed approfondire le conoscenze nei campi di proprio interesse.

c. le attività di servizio pubblico locale svolte nei regimi individuati alla lettera A) e nei settori di attività indicati alla lettera B) vengono realizzate attraverso un gruppo societario, del quale la Società sarà capogruppo, in ossequio alle regole in tema di separazione societaria nei settori verticalmente integrati previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale, sicché Società potrà svolgere, ove dotata dei poteri di direzione e coordinamento rispetto alle altre società del gruppo – vale a dire le società controllate o collegate –, anche le attività tipiche della capogruppo, tra le quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il coordinamento strategico, il supporto amministrativo, tecnico, legale, informatico e gestionale, l'assistenza e consulenza in genere, il reperimento di mezzi finanziari e finanziamento, la gestione accentrata della liquidità, degli incassi e dei pagamenti, delle disponibilità ed impegni in valuta e copertura del rischio di cambio, recupero crediti, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, la gestione e pianificazione finanziaria, la partecipazione o indizione di gare, la formazione del bilancio, gli acquisti e servizi generali, la qualità e sicurezza ambientale, l'amministrazione del

personale ed i sistemi informativi; l'organizzazione della società nella prospettiva del gruppo fa sì che i contratti e gli appalti che corrono tra la società e le società controllate e collegate, nonché il trasferimento a qualsiasi titolo delle concessioni o affidamenti di servizio pubblico all'interno del gruppo non debbano essere considerati, ai fini della concorrenza per il mercato, come contratti tra parti terze.

**2.** La società per il conseguimento degli scopi sociali potrà comunque, esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà opportune, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate dalla legge agli intermediari abilitati, assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate, in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali, anche a favore di terzi.

**3.** La società potrà ricevere dagli azionisti finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI**

### **5. CAPITALE SOCIALE**

**1.** Il capitale sociale è pari ad Euro [ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ] ed è diviso in n. [ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ] azioni ordinarie prive del valore nominale .

**2.** Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nel rispetto delle norme di legge in vigore. L'aumento del capitale sociale potrà essere effettuato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

**3.** L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro. In tal caso il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

**4.** L'assemblea straordinaria può inoltre deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea degli azionisti. L'assemblea straordinaria prevede in questo caso le modalità relative alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

**5.** La società, a seguito di specifici apporti degli azionisti o di terzi, anche di opera o di servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. L'assemblea straordinaria prevede in questo caso le modalità e condizioni di emissione, i diritti che tali strumenti finanziari conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e le norme per la circolazione di tali strumenti

finanziari.

## 6. AZIONI

1. Le azioni sono nominative, e assoggettate al regime di dematerializzazione e sono liberamente trasferibili; ciascuna azione dà diritto a un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé stessa, adesione al presente Statuto.
3. Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.
4. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
5. Il diritto di recesso è disciplinato nei modi stabiliti dalla legge.
6. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione [o mercati regolamentati], ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

## 7. OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrants*, nonché altri strumenti finanziari, a norma e secondo le modalità di legge.

## PROPRIETÀ – LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

### 8. PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA

1. Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 50% più una azione da enti pubblici locali e/o da società direttamente o indirettamente controllate da enti pubblici locali.

### 9. LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

1. In linea con la facoltà prevista dall'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, è fatto divieto per gli azionisti diversi da quelli di cui all'art. 7 del presente Statuto di detenere partecipazioni azionarie superiori al cinque (5) % del capitale sociale della società. In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita, fermo restando i diritti patrimoniali spettanti a tali partecipazioni.
2. Le disposizioni riguardanti il suddetto limite massimo si riferiscono esclusivamente alle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee.
3. Il limite massimo al possesso azionario si applica, con riferimento alle persone fisiche, alla partecipazione detenuta dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori.
4. Il medesimo limite si applica con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di

appartenenza del singolo socio, intendendosi come tale il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, laddove applicabile, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, terzo comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con ricorso ad offerte pubbliche di acquisto.

**5.** Relativamente agli accordi o patti inerenti l'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate o il 20% se si tratta di società non quotate.

**6.** Lo stesso limite massimo al possesso azionario di cui sopra si applica, altresì, con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica e/o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

**7.** Lo stesso limite al possesso azionario di cui sopra non si applica per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data di acquisto o di sottoscrizione dei titoli, alle azioni che siano state rilevate dai partecipanti ai consorzi di garanzia del buon esito di offerte pubbliche o collocamenti privati, nell'ambito di tali offerte o collocamenti.

**8.** Chiunque possieda azioni della società in eccedenza rispetto al limite massimo di cui sopra deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.

**9.** A eccezione dei soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del presente articolo, il limite al possesso azionario non opera, coloro che hanno acquisito azioni in eccedenza rispetto al limite di cui al presente articolo non potranno esercitare il diritto di voto in assemblea, con esclusivo riferimento alle azioni eccedenti.

**10.** Qualora il limite al possesso azionario debba essere riferito, a norma del presente articolo, alla partecipazione complessiva detenuta da più soggetti, il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti interessati si riduce nel limite complessivo massimo del 5%, suddiviso in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell'assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte degli azionisti interessati.

**11.** In caso di inosservanza del divieto di esercizio del voto per le azioni eccedenti, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopraindicato.

12. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione delle assemblee.

13. gli azionisti che partecipano all'assemblea della società, anche mediante conferimento di delega di voto, sono tenuti a comunicare a chi la presiede l'esistenza di rapporti, accordi, patti o comunque situazioni che comportano, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.

#### **10. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO**

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la **Disciplina Richiamata**") relative alle società quotate di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "**Panel**". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

4. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel.

5. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

6. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

## ASSEMBLEE

### 11. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla medesima data quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Nei casi suddetti gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dalla legge le ragioni della dilazione.
3. L'assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata ai sensi alle disposizioni di legge vigenti e si svolge in un'unica convocazione, salvo che il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per una successiva convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.
4. L'assemblea viene altresì convocata, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il [10%] del capitale sociale. Nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge vigenti, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale hanno la facoltà di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
5. Sono legittimati ad intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato nei termini di legge.
6. Ogni soggetto legittimato ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi alle disposizioni di legge vigenti.
7. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da un apposito *Regolamento di Assemblea* approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.
8. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato a maggioranza del capitale presente, e può nominare uno o più scrutatori.
9. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni.
10. L'assemblea delibera sulle materie di sua competenza per legge o per lo Statuto. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su AIM Italia, l'assemblea ordinaria è pertanto competente ad autorizzare le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90 (novanta) per



cento degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana decida diversamente; (iv) le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate.

**11.** Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie e straordinarie valgono le disposizioni di legge, fermo quanto di seguito previsto con riferimento alle materie speciali.

**12.** Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**13.** Limitatamente alle materie di seguito elencate l'assemblea straordinaria, in ogni convocazione[, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno il [?]% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno [?]% del capitale rappresentato in assemblea:] / [delibera con il voto favorevole di almeno il [?]% del capitale sociale]

A. [...];

B. [...];

C. [...]; ...

**14.** I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **12. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**1.** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da [?] a [quindici] membri. L'assemblea ne determina il numero entro tali limiti.

**2.** I componenti dell'organo amministrativo sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

**3.** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

**4.** Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge e almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. Inoltre, non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che:

a) rivestano o abbiano rivestito nel triennio la carica di sindaco, di assessore o consigliere comunale dei Comuni che abbiano affidato, anche attraverso procedura a evidenza pubblica, servizi pubblici locali alla Società, nonché siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali dei Comuni azionisti della società;

b) siano parti di una controversia, giudiziale o stragiudiziale, nella quale

sia coinvolta la società.

5. Il venir meno dei requisiti indicati nel presente articolo dopo la nomina determina la decadenza di diritto dalla carica di amministratore.

## **12. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea attraverso il meccanismo del voto di lista indicato nel presente articolo.

2. Le liste sono presentate dagli azionisti ed i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

3. Le liste presentate dagli azionisti devono essere rese pubbliche mediante deposito presso la sede della società almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e pubblicate sul sito internet della società e sul tramite annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale (di cui due economici) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

4. Ogni lista, a pena di decadenza, deve includere uno [o più] candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, [inserendo uno di essi al primo posto] della lista.

5. Ogni socio può presentare, concorrere alla presentazione e votare soltanto una lista. Gli azionisti rientranti in un medesimo gruppo di appartenenza – per tali intendendosi, il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle soggette a comune controllo, nonché le società collegate alle precedenti - possono presentare o concorrere a presentare solo una stessa lista e non possono votare in favore di liste diverse, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti riuniti in patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista.

6. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

7. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che - da soli o insieme ad altri azionisti- rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minor percentuale eventualmente stabilita dalla CONSOB con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte della società. Al momento del deposito di ciascuna lista e unitamente alla stessa, a pena di inammissibilità, devono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano

irrevocabilmente la propria candidatura (condizionata alla nomina); e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

**8.** All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) i voti ottenuti dalle liste sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

b) Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

c) Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

d) Nel caso in cui venga validamente presentata un'unica lista, risultano eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

**10.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo quanto appresso indicato:

a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e la successiva assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a) il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che provvederà alla loro conferma o all'elezione di nuovi amministratori. In entrambi i casi, gli amministratori così nominati dall'assemblea rimangono in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea che provvederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

### **13. AMMINISTRAZIONE: CARICHE SOCIALI**

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente, incaricato di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento; il vicepresidente deve essere scelto tra gli amministratori che siano espressione della lista o delle liste che hanno conseguito la minoranza dei seggi in consiglio. Il consiglio nomina altresì un segretario, scegliendolo anche tra persone estranee al consiglio.

### **14. AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'assemblea. Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti e può avvalersi stabilmente dell'ausilio e della consulenza di esperti, determinandone il compenso e la durata dell'incarico, che non può in ogni caso eccedere quella del mandato del consiglio.

2. Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare in merito alle seguenti materie: (a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative; (b) operazioni di fusione e scissione della società nei casi previsti dalla legge; (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (d) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; e (e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea degli azionisti le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

### **15. AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel Comune in cui ha sede la società, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio italiano, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti, ovvero dal collegio sindacale o da almeno un membro del collegio stesso.

2. La convocazione del consiglio di amministrazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, è fatta dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, con lettera raccomandata a.r. spedita almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, valutato dal presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di telegramma, di telefax o di posta elettronica con ricevuta di ritorno spediti con almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In

manca anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

**4.** Il consiglio di amministrazione delibera validamente, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

**5.** Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica che hanno diritto di voto.

**6.** Fermo quanto previsto con riferimento alle materie speciali, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione in carica che hanno diritto di voto. *[Nota: Valutare l'opportunità che le deliberazioni siano piuttosto prese a maggioranza assoluta dei presenti].* In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

**7.** Le deliberazioni sulle seguenti materie:

- A. [...];
- B. [...];
- C. [...]; ...

richiedono l'intervento della maggioranza degli amministratori nominati ed il voto favorevole di almeno il [...] per cento di essi.

**8.** Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.

**9.** Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento e che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo. In tal caso, è necessario che: (a) tutti i partecipanti possano essere identificati; (b) a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; e (c) a tutti i partecipanti sia consentito di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia loro garantita la contestualità del loro esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

## **16. AMMINISTRAZIONE - DELEGHE DI POTERI, COMITATO CONSULTIVO E ALTRI COMITATI**

**1.** Il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare in tutto o in parte i propri poteri, ad esclusione di quelli non delegabili per legge e ai sensi del presente Statuto, a un comitato esecutivo, e/o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente. Gli amministratori così delegati potranno attribuire il potere di firma per singoli atti e/o categorie di atti a dirigenti o dipendenti della società o a terzi.

**2.** Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più comitati consultivi, con funzioni istruttorie e propositive, che, se istituiti, saranno composti da tre

membri scelti dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Le modalità di funzionamento del comitato consultivo saranno stabilite dal consiglio di amministrazione all'atto della relativa istituzione. Resta fin d'ora stabilito che i comitati consultivi saranno composti nel rispetto della proporzione tra gli amministratori eletti nelle diverse liste presentate. Per l'ipotesi in cui i comitati consultivi siano effettivamente istituiti, essi saranno senz'altro individuati, oltre a quelli che sembreranno opportuni, almeno nei seguenti:

**3.** Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, ma, occorrendo, anche direttamente ai rispettivi presidenti sullo svolgimento della delega e la gestione operata, nonché sul suo prevedibile sviluppo, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**4.** Il consiglio di amministrazione può altresì costituire altri comitati i cui componenti siano eletti esclusivamente tra gli amministratori, ivi inclusi - secondo i principi e raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. - il comitato per il controllo interno, il comitato per le remunerazioni e il comitato per le nomine.

## **17. DIRETTORE GENERALE**

**1.** Il Consiglio di amministrazione, può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche nell'ambito dei propri componenti. Spetta al Consiglio di amministrazione la competenza in materia di remunerazione, revoca, licenziamento e in generale ogni aspetto del rapporto di lavoro del Direttore Generale.

**2.** Al Direttore Generale, se nominato, spettano almeno le seguenti funzioni [.....]

## **18. AMMINISTRAZIONE: COMPENSI E RIMBORSO SPESE**

**1.** Al consiglio di amministrazione spetta un compenso che verrà deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamento applicabili; ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti.

**2.** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari affari o cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'assemblea.

**3.** Ai membri del consiglio di amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

## **19. POTERI DI RAPPRESENTANZA**

**1.** La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al direttore generale. La firma del direttore generale costituisce prova, e fa fede nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

2. La rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati, per le materie oggetto di delega e nell'ambito delle limitazioni eventualmente contenute nell'atto di delega.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **20. COLLEGIO SINDACALE**

1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il collegio sindacale esercita il controllo sull'amministrazione della società e tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. La durata dell'incarico è quella prevista dalla legge; i sindaci sono rieleggibili.

2. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti, nonché coloro che hanno ricoperto incarichi di amministratore, consigliere o direttore generale negli enti locali che hanno affidato, anche attraverso gara, servizi pubblici locali alla Società, nonché i loro coniugi, genitori o figli.

3. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società.

### **21. NOMINA DEI SINDACI [**

1. L'assemblea nomina il collegio sindacale e ne determina il compenso.

2. La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento *pro-tempore* vigenti.

3. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste devono essere rese pubbliche mediante deposito presso la sede della società e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale (di cui due economici) almeno – rispettivamente - venti e dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

5. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

6. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato



della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza"). Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza

7. Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati più [giovani/anziani] per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

8. Nel caso in cui venga validamente presentata un'unica lista, risultano eletti i candidati sindaci di questa, secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

9. La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

10. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La nomina dei sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, e nel rispetto delle norme di equilibrio tra i generi.

11. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

12. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

## **CONTROLLO CONTABILE - BILANCIO - UTILI**

### **22. SOCIETÀ DI REVISIONE**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione ai sensi alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti .

2. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione o un mercato regolamentato l'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.

3. L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

### **23. ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone il



progetto di bilancio, contenente tutti i documenti prescritti dalle norme *pro tempore* vigenti, e cura gli adempimenti prescritti dalle medesime norme per l'approvazione del bilancio di esercizio.

## **24. UTILI**

**1.** L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il rimanente è a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, alla riserva ordinaria, a riserve di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

**2.** I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili saranno prescritti a favore della società, che li destinerà alla riserva ordinaria.

**3.** Qualora ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge, il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

## **25. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

**1.** In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

## **26. DISPOSIZIONE DI RINVIO**

**1.** Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme di legge.